



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Via Sauro"

Via N. Sauro, 30 tel. 0362.903319

20843 VERANO BRIANZA (MB)

MIIC843009 - Distretto 061 - Codice fiscale 83012990152

e-mail: miic843009@istruzione.it miic843009@pec.istruzione.it

Sito Web: www.scuoleverano.gov.it

**CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DI 44/01.**

(Delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2017)

PREMESSA

Il titolare del potere negoziale è la Dirigente Scolastica, nella sua veste di organo gestionale dell'Istituto di cui è anche legale rappresentante. La Dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del direttore.

Il presente documento ha lo scopo di stabilire dei criteri per regolamentare l'attività negoziale riferita a servizi.

Per lo svolgimento dell'attività negoziale, per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa di rango primario.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della L 59/97;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99;

VISTO l'art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09;

VISTO l'art. 40 del DI 44/01 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2, lettera g, del DI 44/01, in base al quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti per le attività inserite nel PTOF;

VISTI il DL 112/08 e la Circolare n. 2/08 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. 50/16;

VISTE le LINEE GUIDA di attuazione del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che nella scuola autonoma si rende a volte necessario ricorrere ad esperti esterni

per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne adeguate,

ADOPTA

il seguente **Regolamento per la stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti** per particolari attività ed insegnamenti che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART.1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del DI 44/01, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esterno per attività specifiche e peculiari che richiedono specifica competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e formative deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico la Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno,
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;

ART. 3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Con previa emanazione di apposita determina, la Dirigente Scolastica predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;

- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Per ogni gara sarà sottoscritto un **Patto di Integrità** (delibera n. 44 del 27 aprile 2017).

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dalla Dirigente alla presenza di un'apposita commissione e del referente di progetto.

Come da comunicazione dell'USR del 17/03/17 Prot. 1257) la Commissione sarà composta nel rispetto del principio di rotazione (D.Lgs. 50/16 art. 77, c. 3).

Viene compilata una valutazione comparativa e viene assegnato un punteggio ai requisiti richiesti:

- titolo di laurea, diplomi, abilitazioni, specializzazioni, altri titoli accademici;
- iscrizioni in albi professionali specifici per quella professione ;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche – didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- corsi di formazione;
- pubblicazioni e altri titoli;
- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore.

La Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie e si accerti la condizione di "unicità della prestazione". L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Per ogni singolo avviso, nel bando viene dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e il punteggio da attribuire a ciascuno di essi sono individuati dalla Dirigente Scolastica, sentiti il docente referente di progetto e l'apposita commissione.

A parità di punteggio la commissione valuterà se dare la preferenza ai candidati che:

.abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto; .abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti; .richiedano un compenso inferiore.

ART. 5 - ESCLUSIONE

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione giornaliera unica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità;
- b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c) la Dirigente Scolastica potrà procedere a trattativa diretta, qualora una stessa gara vada deserta per due volte consecutive.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

Visto il DI n. 326 del 12/10/95, per attività di formazione a cura di esperti esterni e rivolte al personale docente, si fissa tale compenso orario nei termini di un massimo di 51,65 euro nel caso di docenti universitari, di un massimo di 41,32 euro nel caso di altri docenti laureati.

Per gli esperti esterni che lavorano con gli alunni si fissa il compenso orario nei termini di un massimo di 40,00 euro, comprensivo di tutti gli oneri di legge.

- Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione. Nell'ambito dei criteri stabiliti, la Dirigente Scolastica determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
- Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- È fatto divieto di anticipazione di somme.
- Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
- La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico
- Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione e comunque secondo normativa vigente.

ART. 7 - STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dei candidati, la Dirigente Scolastica provvede, in relazione ai criteri definiti dal presente regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Nel contratto dovranno essere indicati oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli:

- a) il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà;
- b) il compenso;
- c) le modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento degli emolumenti spettanti;
- d) le cause che possono dal luogo alla risoluzione anticipata del contratto;
- e) le condizioni per un eventuale ricorso;

- f) la natura giuridica del rapporto OCCASIONALE;
- g) l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- h) il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy, sarà incaricato del trattamento dati con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 – LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, del DI n. 44 soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, D.Lgs 165/01.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, DLgs 165/01.

ART. 10 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

La Dirigente, nella prima riunione utile, relaziona al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale svolta. La DSGA provvede alla tenuta della relativa documentazione.

Delibera n. 41 adottata dal Consiglio di Istituto in data 27 aprile 2017.